

Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLLD)¹

del 26 gennaio 1972 (Stato 24 dicembre 2002)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 21 e 23 della legge federale dell'8 ottobre 1971²
sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (LDL, detta qui di seguito «legge»);³
visto l'articolo 131 della legge federale del 13 giugno 1911⁴
sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni,

ordina:

I. Campo d'applicazione

Art. 1 Imprese

¹ Sono considerate imprese ferroviarie in concessione le imprese che, in virtù di una concessione federale, esercitano ferrovie a scartamento normale, a scartamento ridotto, a dentiera, tranvie o funicolari.

² Sono considerate imprese d'autoservizi in concessione con corse regolari di linea le imprese che, in virtù di una concessione federale, eseguono, con veicoli stradali e su un percorso determinato, corse secondo un orario (concessione I).

³ Sono considerate imprese di funivie in concessione le imprese che, in virtù di una concessione federale, esercitano una funivia. Per funivie s'intendono quelle con movimento a va e vieni o movimento continuo, le seggiovie e gli impianti che d'inverno sono in esercizio, come sciovie, le slittovie, gli ascensori e le installazioni analoghe.

Art. 2 Aziende accessorie

¹ Alla legge soggiacciono le seguenti aziende accessorie:

- a. le imprese di carrozze letti;
- b. le imprese di carrozze ristorante;

RU 1972 547

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

² RS 822.21

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

⁴ [CS 8 273; RU 1959 876, 1964 981, 1968 65, 1971 1461 n. II art. 6 n. 2, 1977 2249 n. I 611, 1978 1836 allegato n. 4, 1982 196 1676 allegato n. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 n. II 412, 1992 288 allegato n. 37, 1995 511. RU 1995 1328 allegato n. 1]. Ora: LF sull'assicurazione contro le malattie. All'art. 131, abrogato, corrisponde ora l'art. 83 della LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20).

- c. i servizi ambulanti di ristoro nei treni;
- d. le scivole esercitate da un'impresa sottoposta alla legge.

² L'espressione «impresa» nella presente ordinanza comprende pure le aziende accessorie di cui al capoverso 1.

Art. 3 Lavoratori

¹ È lavoratore chiunque, in un'impresa, sia tenuto a una prestazione di servizio personale.

² Sono lavoratori anche gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le altre persone che lavorano nell'impresa a scopo di formazione.

³ Sono tenuti a una prestazione di servizio personale i lavoratori che, in virtù del loro rapporto di servizio, non possono far eseguire il loro lavoro interamente nè parzialmente da terzi.

⁴ Un lavoratore è occupato solo in misura esigua secondo l'articolo 2 capoverso 3 della legge se, nella media di 28 giorni, la sua durata giornaliera del lavoro ammonta al massimo a 3 ore. A tali lavoratori si applicano per analogia le prescrizioni della legge.

⁵ L'applicabilità della legge ai lavoratori, che lavorano in un'impresa per conto di un terzo, è disciplinata dalle autorità di vigilanza di cui all'articolo 27.

Art. 4 Ausiliari privati

¹ Con riserva delle eccezioni indicate negli articoli 5 e seguenti della presente ordinanza, la legge è applicabile agli ausiliari privati dei buralisti postali, dei titolari d'agenzie postali e dei distributori di espressi e di telegrammi.

² Le eccezioni menzionate negli articoli 5 e seguenti vanno convenute con gli ausiliari privati e devono essere previamente approvate dall'autorità di vigilanza.

³ Le prescrizioni dell'articolo 7 capoversi 2 e 3 della legge non sono applicabili agli ausiliari privati dei distributori di espressi e di telegrammi.

⁴ La legge non è applicabile ai familiari e ai supplenti dei buralisti postali, dei titolari d'agenzie postali e dei distributori di espressi e di telegrammi. Non è parimente applicabile ai parenti conviventi, nella stessa economia domestica, con buralisti postali, titolari d'agenzie postali e con distributori di espressi e di telegrammi.

Art. 5 Servizio dell'esercizio e servizio amministrativo

¹ L'impresa è suddivisa in servizio dell'esercizio e in servizio amministrativo.

² Il servizio dell'esercizio comprende i servizi dell'impresa cui spetta segnatamente:

- a. – il trasporto dei viaggiatori e la vendita dei biglietti;
- la sorveglianza della linea;

- l'accettazione, il deposito, il trasporto e la consegna di merci e di oggetti⁵ postali;
 - lo svolgimento del traffico monetario e bancario delle poste;
 - la trasmissione di comunicazioni in qualsiasi forma;
- b. la costruzione e la manutenzione degli impianti, delle installazioni e dei veicoli utilizzati dai servizi menzionati alla lettera a;
- c. la produzione, la trasformazione e il trasporto di energia elettrica in centrali elettriche proprie, sottocentrali e stazioni di trasformazione dell'impresa;
- d. la prestazione di servizi nelle aziende accessorie giusta l'articolo 2.
- ³ Il servizio amministrativo comprende la direzione dell'impresa e i corrispondenti servizi amministrativi e tecnici di quest'ultima e delle aziende accessorie.

II. Durata del lavoro e del riposo

Art. 6 Durata del lavoro

¹ È durata del lavoro il tempo durante il quale il lavoratore è occupato nell'impresa, conformemente all'articolo 4 capoversi 1 e 2 della legge.

² Sono inoltre computati come lavoro:

- a. i tempi di viaggio senza prestazione lavorativa;
- b. le parti di pausa secondo l'articolo 7 capoverso 3 della legge;
- c.⁶ il supplemento di tempo secondo l'articolo 4^{bis} della legge, nella misura almeno del:
 - 10 per cento per il servizio tra le ore 22 e le 24;
 - 30 per cento per il servizio tra le ore 24 e le 4, nonché tra le ore 4 e le 5, se il lavoratore è entrato in servizio prima delle 4;
 - 40 per cento invece del 30 per cento, dall'inizio dell'anno civile nel corso del quale il lavoratore compie il 55° anno di età.⁷

^{2bis} L'impresa conviene con i lavoratori o i loro rappresentanti i mezzi che permettano di compensare la durata del lavoro risultante dal supplemento di tempo secondo il capoverso 2 lettera c.⁸

³ Nella presente ordinanza, i giorni di congedo da accordare al lavoratore, giusta le disposizioni sulla durata del lavoro, sono designati giorni di compensazione. Di norma, i giorni di compensazione devono essere assegnati insieme con i giorni di ri-

⁵ RU 1973 1756

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2918).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2918).

poso. Il giorno di compensazione consta almeno di 24 ore consecutive. Possono essere convenute deroghe tra l'impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti.⁹

⁴ Sempreché le condizioni d'esercizio lo consentano, la settimana di cinque giorni dev'essere osservata. Negli altri casi, i giorni di compensazione devono possibilmente essere assegnati in modo da ottenere una soluzione equivalente alla settimana di cinque giorni.¹⁰

⁵ La durata massima del lavoro secondo l'articolo 4 capoverso 3 della legge può, in casi eccezionali e se il servizio lo esige, essere prolungata del tempo di viaggio senza prestazione lavorativa, ma al massimo di 40 minuti.¹¹

⁶ Se la durata massima del lavoro è superata in quanto viene computato il tempo di viaggio senza prestazione lavorativa, la compensazione è determinata secondo l'articolo 5 capoverso 2 della legge.¹²

Art. 7 Durata giornaliera media del lavoro

¹ La durata giornaliera media del lavoro, giusta l'articolo 4 capoversi 1 e 2 della legge s'ottiene addizionando la durata del lavoro compiuto in una serie di 28 giorni o in una rotazione completa di turni di servizio e dividendola per il numero dei giorni di lavoro. Ove, per raggiungere la media prescritta, risulti necessaria l'assegnazione di giorni di compensazione, quest'ultimi non sono considerati giorni di riposo, ma giorni di lavoro.

² Nelle imprese aventi un rilevante traffico stagionale, la durata giornaliera media del lavoro, secondo l'articolo 4 capoversi 1 e 2 della legge, può essere prolungata di un'ora per al massimo 6 mesi all'anno, purchè venga osservata nella media annuale.

³ La durata giornaliera media nei lavori di costruzione, come anche negli impianti senza filo a scopi multipli dell'Azienda delle telecomunicazioni della Confederazione, può ammontare, nella media annuale, a 7 ore.¹³

⁴ La durata giornaliera del lavoro degli ausiliari privati dei buralisti postali, dei titolari d'agenzie postali e dei distributori di espressi e di telegrammi può essere prolungata, nella media di 28 giorni, sino a 8 ore, sempreché, nella media annuale, non ecceda 7 ore.¹⁴ Ove si diano circostanze particolari, si può ricorrere inoltre alla prolungazione della durata del lavoro prevista nel capoverso 2.

⁵ La durata giornaliera del lavoro dei conducenti di veicoli a motore, occupati in imprese d'autoservizi in concessione con corse regolari di linea (esclusi i servizi di trasporto locali e suburbani) o in un'impresa secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera f

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

¹² Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

¹³ Nuovo testo giusta il n. II 55 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

della legge, può essere prolungata, nella media di 28 giorni, fino a 8 ore, sempreché, nella media annuale, non ecceda 7 ore.¹⁵

⁶ La durata giornaliera del lavoro dei lavoratori di ferrovie a dentiera, spiccatamente turistiche, di funicolari, teleferiche, sciovie e imprese di navigazione può essere prolungata, nella media di 28 giorni, fino a 8 ore, sempreché, nella media annuale, non ecceda 7 ore.¹⁶ Ove si diano circostanze particolari, si può ricorrere inoltre alla prolungazione della durata del lavoro prevista nel capoverso 2.

Art. 8 Tempo di presenza

¹ È tempo di presenza quello trascorso dal lavoratore, nel posto di lavoro assegnatogli, senza fornire prestazioni.

² È tenuto conto soltanto dei tempi di presenza consecutivi di almeno 30 minuti e, nel servizio di guardabarriere, di almeno 20 minuti.

³ Se il tempo di presenza e quello di viaggio, giusta l'articolo 6 capoverso 2 lettera a, cadono in uno stesso turno di servizio, la durata giornaliera media del lavoro può essere complessivamente prolungata di 40 minuti al massimo.¹⁷

⁴ L'assegnazione di una durata prolungata del lavoro, conformemente all'articolo 4 capoverso 2 della legge, è autorizzata nei servizi seguenti:

- a. per le ferrovie
nel servizio di stazione,
nel servizio di riserva del personale viaggiante, nel servizio di guardabarriere,
nel servizio del movimento delle ferrovie a dentiera,
nel servizio del movimento delle funicolari;
- b. per le imprese di navigazione
in tutti i servizi;
- c. per le teleferiche
in tutti i servizi;
- d. per le imprese d'autoservizi
nel servizio del movimento;
- e.¹⁸ per le aziende accessorie
nel servizio delle carrozze ristorante,
nei servizi ambulanti di ristoro nei treni,
per le sciovie, in tutti i servizi.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2918).

Art. 9 Lavoro straordinario

¹ Di norma, il lavoro straordinario dev'essere compensato, entro 56 giorni, mediante congedi della stessa durata. L'impresa e il lavoratore convengono il momento della compensazione; se necessario, possono prolungare il termine prescritto. Qualora la compensazione non possa avvenire entro il termine suddetto, occorre provvedere al risarcimento in contanti.¹⁹

² Il lavoro straordinario compiuto entro un periodo di 28 giorni va addizionato e compensato secondo il capoverso 1. Nel caso di un lieve superamento della durata del lavoro prevista nel piano di servizio, può essere convenuta, tra l'impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti, un'altra forma di compensazione.

³ L'indennità in contanti è calcolata sulla base del salario orario, più un supplemento di almeno il 25 per cento.

⁴ Il salario orario è calcolato sulla base di 300 giorni di lavoro di 7 ore.²⁰

⁵ Agli ausiliari privati dei buralisti postali, dei titolari d'agenzie postali e dei distributori di espressi e di telegrammi, l'indennità può essere pagata per un massimo di 300 ore di lavoro straordinario durante un anno civile.

⁶ Ai conducenti di veicoli a motore di un'impresa d'autoservizi in concessione con corse regolari di linea (esclusi i servizi di trasporto locali e suburbani) o di un'impresa secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera *f* della legge, l'indennità può essere pagata per un massimo di 300 ore di lavoro straordinario durante un anno civile.

Art. 10 Turno di servizio

¹ I giorni di compensazione, concessi per raggiungere la durata media del lavoro prescritta, non devono essere contati nel calcolo del turno di servizio medio.

² Il turno di servizio può essere eccezionalmente prolungato fino a 15 ore:

- a. nel caso di mancanza di personale dovuta a servizio militare, servizio di protezione civile, malattie o infortuni;
- b. per svolgere compiti straordinari o passeggeri;
- c. con l'assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti.

³ Nei casi seguenti, il turno di servizio non deve superare 13 ore nella media di 28 giorni, nè eccedere 14 ore in singoli giorni:

- a. su singole linee d'impresе, la cui durata giornaliera d'esercizio è superiore a 12, ma non eccede 14 ore;
- b. nelle imprese di trasporto locale e suburbano, per assicurare, con lo stesso personale, il traffico di punta mattutino e serale;
- c. nelle piccole imprese, per assicurare le corse indispensabili, mattutine e serali. Sono considerate piccole imprese quelle che, nelle corse regolari di li-

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

nea, non occupano più di 3 lavoratori, durante tutto l'anno, nel servizio del movimento;

- d. per i lavoratori occupati negli uffici postali o nelle agenzie postali o presso i distributori di espressi e di telegrammi, al fine di assicurare, con lo stesso personale, l'afflusso degli oggetti²¹ postali al mattino e la loro spedizione alla sera, purchè l'esiga la struttura dell'orario;
- e. con l'assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti.

⁴ Le imprese aventi turni mattutini, meridiani, serali e notturni devono prevedere, per i lavoratori, un'adeguata rotazione dei turni. Questa disposizione non è applicabile ai lavoratori assunti esclusivamente per il servizio notturno.

Art. 11 Pause

¹ L'impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti possono convenire di ridurre a meno di un'ora le pause di cui all'articolo 7 capoverso 1 della legge.

² Il lavoratore deve possibilmente poter prendere i pasti a domicilio, nelle ore usuali. A domanda dei lavoratori o dei loro rappresentanti, le pause di mezzogiorno prese nel luogo di domicilio devono, se possibile, avere una durata superiore ad un'ora.

³ Fra le 23 e le 5 non può essere fissata alcuna pausa senza il consenso dei lavoratori o dei loro rappresentanti, ad eccezione della pausa secondo l'articolo 7 capoverso 1 della legge e della pausa per il pernottamento.

⁴ Dev'essere possibilmente evitata qualsiasi durata ininterrotta del lavoro superiore a 5 ore. Resta riservato l'articolo 7 capoverso 4 della legge.

⁵ Le imprese di navigazione, d'intesa con i lavoratori o i loro rappresentanti, possono assegnare, in un turno di servizio a bordo, pause di almeno 30 minuti, ma non eccedenti complessivamente 1 ora, per permettere di prendere i pasti.

⁶ Sono date circostanze particolari che consentono di aumentare a 4 il numero delle pause, giusta l'articolo 7 capoverso 2 della legge qualora:

- a. lo esiga la struttura degli orari nel servizio del movimento delle ferrovie a dentiera, spiccatamente turistiche, delle funicolari, teleferiche, sciovie, imprese di navigazione e imprese d'autoservizi con corse regolari di linea (esclusi i servizi di trasporto locali e suburbani);
- b. nei piccoli uffici di imprese ferroviarie a traffico poco intenso, lo esigano lunghe durate d'occupazione, dovute all'orario, per assicurare il traffico mattutino e serale con lo stesso personale;
- c. nel servizio di guardabarriera, lo esigano lunghe durate d'occupazione dovute all'orario.

⁷ È considerato luogo di servizio giusta l'articolo 7 capoverso 3 della legge quello che l'impresa assegna al lavoratore. Nei Comuni con parecchi servizi discosti l'uno dall'altro come anche nel servizio di costruzione l'impresa deve precisare il luogo di servizio, d'intesa con i lavoratori o i loro rappresentanti.

²¹ RU 1973 1756

⁸ Semprechè siano adempiuti i presupposti dell'articolo 7 capoverso 4 della legge, può essere stabilita, a domanda dei lavoratori o dei loro rappresentanti, un'interruzione del lavoro superiore a 20 minuti, per prendere un pasto intermedio. Di tale interruzione, almeno 20 minuti vanno considerati tempo di lavoro. Questa disposizione è pure applicabile se occorre prevedere, per motivi di servizio, interruzioni del lavoro superiori a 20 minuti, purchè la pausa sia inferiore ad un'ora.

Art. 12 Turno di riposo

¹ I giorni di compensazione, concessi per raggiungere la durata media del lavoro prescritta, non devono essere computati nel calcolo del turno di riposo medio.

² Il turno di riposo può essere eccezionalmente ridotto fino a 9 ore nei casi seguenti:

- a. una volta la settimana, al passaggio dal servizio serale o notturno a quello mattutino o meridiano;
- b. per i turni di riposo fuori sede;
- c. nel caso di mancanza di personale dovuta a servizio militare, servizio della protezione civile, malattie o infortuni;
- d. per svolgere compiti straordinari o passeggeri;
- e. con l'assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti.

³ Se il turno di servizio è prolungato conformemente all'articolo 10 capoverso 3, il turno di riposo può ammontare a 11 ore nella media di 28 giorni e può essere ridotto a 10 ore in singoli giorni.

⁴ Nel servizio del movimento delle imprese di trasporto locale e suburbano, il turno di riposo può essere ridotto a 9 ore, conformemente al capoverso 2, ancorchè debba ammontare ad almeno 12 ore nella media di 5 giorni di lavoro consecutivi.

⁵ Se, per motivi imperativi, come forza maggiore o perturbazioni dell'esercizio, occorre ridurre di più di 10 minuti il turno di riposo minimo previsto nell'articolo 8 capoverso 2 della legge, la compensazione deve avvenire nei tre turni di riposo seguenti.

Art. 13 Lavoro notturno

Per i lavori di costruzione che, a ragione di esigenze dell'esercizio, possono essere eseguiti soltanto di notte, il lavoratore può eccezionalmente essere tenuto a svolgere lavoro notturno durante 4 settimane consecutive al massimo, tenendo conto che settimanalmente devono essergli concessi un giorno di riposo e un giorno di compensazione consecutivi. I lavoratori devono essere informati, almeno 3 settimane innanzi il primo turno di servizio notturno, su l'inizio e la fine presumibile del lavoro notturno prolungato. Il lavoratore, che ha eseguito 2 o più settimane consecutive di lavoro notturno, non dev'essere tenuto a svolgerne durante i successivi 14 giorni.

Art. 14 Diritto ai giorni di riposo

¹ Per i lavoratori che non sono occupati in permanenza o per tutta la durata del lavoro dalla stessa impresa, la durata dei giorni di riposo, prescritti nell'articolo 10 capoverso 1 della legge, si regola secondo la durata giornaliera media del lavoro.

² I giorni festivi cantonali, parificati alle domeniche giusta l'articolo 10 capoverso 1 della legge, devono essere determinati, in modo generale, da ciascuna impresa, d'intesa con i lavoratori o i loro rappresentanti.

³ Le domeniche ed i giorni festivi che cadono nelle vacanze non sono considerati giorni di riposo domenicali giusta l'articolo 10 capoversi 1 e 2 della legge.

⁴ Se il lavoro notturno s'inoltra nella domenica o in un giorno festivo, questo giorno non può essere considerato un giorno di riposo domenicale.

⁵ I giorni di riposo goduti in più possono essere compensati con giorni di vacanze non ancora presi, soltanto qualora il lavoratore lasci l'impresa spontaneamente o per sua colpa.

⁶ In caso d'assenza del lavoratore per malattia, infortunio, servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile, congedo non pagato o sospensione dal servizio, il diritto ai giorni di riposo è ridotto come segue:²²

- a.²³ 7 giorni d'assenza contano per un giorno di riposo e ogni periodo di 72 giorni d'assenza per anno civile conta per 2 giorni di riposo suppletivi, oppure
- b. le domeniche comprese nell'interruzione del servizio, come anche i giorni festivi che, secondo l'articolo 10 capoverso 1 della legge, sono parificati alle domeniche, sono considerate giorni di riposo goduti.

La riduzione del diritto ai giorni di riposo in virtù delle lettere *a* o *b* dev'essere convenuta tra l'impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti.

Art. 15 Assegnazione dei giorni di riposo

¹ Per mese civile devono essere assegnati almeno 4 giorni di riposo, di cui uno domenicale.

² Non sono permessi intervalli superiori a 14 giorni tra i giorni di riposo e superiori a 21 giorni fra quelli di riposo domenicali. Con l'assenso dei lavoratori o dei loro rappresentanti, le imprese urbane di trasporto possono stabilire, invece dell'intervallo di 21 giorni tra quelli di riposo domenicali, almeno 2 giorni di riposo domenicali in un periodo di 42 giorni.

³ Nella ripartizione dei servizi, i giorni di riposo devono essere stabiliti in anticipo.

⁴ Ai coniugi, che lavorano nella medesima impresa e ne fanno domanda, i giorni di riposo domenicali e, se possibile, pure gli altri giorni di riposo devono essere accordati contemporaneamente.

²² Nuovo testo giusta il n. 6 dell'appendice 3 all'O dell'11 set. 1996 sul servizio civile (RS 824.01).

²³ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 12 ago. 1981, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1981 1122).

⁵ Nei periodi d'intenso traffico stagionale, le ferrovie a dentiera spiccatamente turistiche, le funicolari, teleferiche, sciovie, imprese di navigazione e imprese d'auto-servizi con corse regolari di linea (esclusi i servizi di trasporto locali e suburbani) possono eccezionalmente rimanere inferiori alle norme minime stabilite nel capoverso 1 e prolungare di 7 giorni gli intervalli prescritti nel capoverso 2. Nondimeno, per ogni mese civile, devono essere assegnati almeno 3 giorni di riposo.

⁶ Nelle imprese ferroviarie, il prolungamento di 7 giorni dell'intervallo tra i giorni di riposo domenicali è ammesso, con l'assenso dei lavoratori o dei loro rappresentanti, anche se i presupposti del capoverso 5 non sono adempiuti.

⁷ Per assicurare un traffico turistico intenso, il numero dei giorni di riposo domenicali può essere ridotto a 16 ed anzi a 12, in casi affatto particolari, per quanto concerne i lavoratori occupati in detto ramo di servizio delle imprese menzionate nell'articolo 10 capoverso 2 della legge e i lavoratori delle aziende accessorie.

Art. 16 Spostamento dei giorni di riposo

¹ Le domande intese ad ottenere lo spostamento dei giorni di riposo assegnati devono possibilmente essere soddisfatte, purchè non siano disattese le disposizioni dell'articolo 15 capoversi 1, 2, 5 e 6.

² I giorni di riposo assegnati, che non possono essere accordati per motivi di servizio imperativi, devono essere compensati giusta le disposizioni dell'articolo 15 capoversi 1, 2, 5 e 6 e, se possibile, secondo il desiderio del lavoratore.

Art. 17 Giorni di riposo in caso di mutamento dei rapporti di servizio

¹ Per i lavoratori che iniziano o lasciano il servizio nel corso dell'anno civile, il diritto ai giorni di riposo è disciplinato come segue:

- a. il numero dei giorni di riposo è ridotto proporzionatamente al periodo di servizio, oppure
- b. il numero dei giorni di riposo corrisponde a quello delle domeniche e dei giorni festivi, parificati alle domeniche giusta l'articolo 10 capoverso 1 della legge, che cadono nel periodo di servizio.

Il diritto ai giorni di riposo, secondo le lettere *a* o *b*, dev'essere convenuto tra l'impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti.

² Se, al momento in cui lascia il servizio secondo il capoverso 1, il lavoratore ha goduto giorni di riposo in più, il suo salario non può essere diminuito.

Art. 18 Conducenti di veicoli

¹ Il servizio al volante di un veicolo a motore o di un filobus, come anche il servizio di conducente di veicoli tranviari non deve eccedere 9 ore al giorno nè 45 ore alla settimana. Qualora, in una medesima settimana, siano assegnati 7 giorni di lavoro, il servizio al volante può essere prolungato fino a 54 ore.

² Per i conducenti di veicoli a motore, occupati secondo l'articolo 11 capoverso 2 della legge, la durata giornaliera media del lavoro di 8 ore, determinante in virtù

della legislazione federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore, deve essere ridotta di 10 minuti per ogni ora intera o iniziata d'attività nel servizio delle corse regolari di linea, ma non deve risultare inferiore alla durata del lavoro secondo l'articolo 4 capoverso 1 della legge.²⁴ L'articolo 4 capoverso 2 della legge è unicamente applicabile al servizio delle corse regolari di linea e soltanto nel quadro della durata massima del lavoro dei conducenti professionali di veicoli a motore.

Art. 19 Piani di servizio e ripartizioni del servizio

¹ Per tutti i servizi sottoposti alla legge, l'impresa deve compilare un piano di servizio con la rappresentazione grafica della durata giornaliera del lavoro, secondo l'allegato A (piano di servizio). Nel caso di durata regolare del lavoro può essere rinunciato alla rappresentazione grafica. Il piano di servizio deve ragguagliare sulla durata giornaliera e media del lavoro e sui turni di servizio e di riposo e possibilmente indicare i luoghi dove dovrà essere trascorso il tempo di riposo fuori sede.

² Prima dell'inizio di un anno civile o di un anno d'orario, in ogni servizio dev'essere esposto un piano di ripartizione per tutti i lavoratori, secondo l'allegato B (ripartizione annuale). Il piano deve indicare:

- a. il nome e la funzione del lavoratore;
- b. la data dei giorni di riposo e di compensazione assegnati, come anche delle vacanze;
- c. il numero dei giorni di riposo, ripartiti in giorni feriali e in domeniche;
- d. se possibile, il servizio da svolgere.

³ Qualora, per motivi di servizio, non sia possibile una ripartizione annuale secondo il capoverso 2, può essere compilata una ripartizione giusta l'allegato C (ripartizione mensile). In tal caso, si provvederà ad indicare a ciascun lavoratore, prima dell'inizio dell'anno civile, la data delle vacanze, il numero dei giorni di riposo e dei giorni di riposo domenicali per tutto l'anno.

⁴ La data delle vacanze dev'essere possibilmente comunicata al lavoratore prima del termine previsto nei capoversi 2 e 3, ma al più tardi 3 mesi innanzi l'inizio delle medesime.

⁵ I piani di servizio e le ripartizioni dei servizi devono, di norma, essere comunicati, in forma di progetto, ai lavoratori o ai loro rappresentanti, almeno 10 giorni prima che abbiano effetto.

Art. 20 Durata del lavoro e del riposo nei servizi amministrativi

¹ All'ordinamento della durata del lavoro e del riposo dei lavoratori del servizio amministrativo sono applicabili, per analogia, le prescrizioni degli articoli 9 a 22 della legge federale del 13 marzo 1964²⁵ sul lavoro, come anche le corrispondenti

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

²⁵ RS 822.11

disposizioni esecutive. Se, in virtù di dette prescrizioni, occorrono autorizzazioni, quest'ultime sono concesse dalle autorità di vigilanza di cui all'articolo 27.

² La durata del lavoro e il lavoro straordinario sono disciplinati secondo le prescrizioni degli articoli 4 e 5 della legge e giusta le corrispondenti disposizioni della presente ordinanza.

III. Vacanze

Art. 21 Diritto alle vacanze

¹ Per i lavoratori, i quali non sono occupati dall'impresa permanentemente o per tutta la durata del lavoro, le vacanze prescritte nell'articolo 14 della legge e nel capoverso 2 seguente sono disciplinate conformemente alla durata giornaliera media del lavoro.

² Il lavoratore ha diritto, per ogni anno civile, a vacanze pagate di una durata di:

- a. 5 settimane fino alla fine dell'anno civile in cui compie il 20.mo anno di età;
- b. 5 settimane a contare dall'inizio dell'anno civile in cui compie il 50.mo anno di età;
- c. 6 settimane a contare dall'inizio dell'anno civile in cui compie il 60.mo anno di età.²⁶

Art. 22 Godimento delle vacanze

¹ Ciascun lavoratore deve poter prendere le vacanze alternativamente nelle diverse stagioni. Il lavoratore dev'essere consultato prima dell'assegnazione delle vacanze e, possibilmente, dev'essere tenuto conto dei suoi desideri. Durante i periodi di traffico intenso, egli può però far valere il diritto alle vacanze soltanto nella misura in cui il servizio lo consente.

² Se possibile, le vacanze vanno prese in una sola volta. Di norma, non possono essere ripartite in più di 2 periodi. A domanda del lavoratore, una settimana di vacanze può inoltre essere presa, se possibile, in forma di singoli giorni o di semi giornate.

³ Se il lavoratore inizia o lascia il servizio nel corso dell'anno civile, le vacanze devono essere proporzionate alla durata del servizio. Se lascia il servizio, i giorni di vacanza goduti in più possono essere computati nei giorni di riposo, cui ha ancora diritto, o nel salario, soltanto se la partenza dall'impresa gli è imputabile.

⁴ I coniugi, che lavorano nella medesima impresa e ne fanno domanda, devono, se possibile, poter prendere insieme le loro vacanze.

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 1984, in vigore dal 1° lug. 1984 (RU 1984 1045).

Art. 23 Riduzione delle vacanze

Le vacanze sono ridotte proporzionatamente alla durata delle assenze se il lavoratore, in un anno civile, manca dal servizio complessivamente più di:

- a.²⁷ 90 giorni per malattia, infortunio, servizio militare, servizio civile o di protezione civile; nel calcolo della riduzione, non è tenuto conto dei primi 90 giorni di assenza;
- b. 30 giorni per congedo non pagato.

IV. Igiene e prevenzione degli infortuni**Art. 24** Igiene, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

¹ Alle imprese e ai lavoratori sottoposti alla legge sono applicabili, con riserva del capoverso 2:

- a.²⁸ la legge federale del 20 marzo 1981²⁹ concernente l'assicurazione contro gli infortuni, segnatamente gli articoli 81–87, come anche le ordinanze in materia di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, emanate in virtù della presente legge;
- b.³⁰ per analogia, l'articolo 6 della legge federale del 13 marzo 1964³¹ sul lavoro e l'ordinanza 3 del 18 agosto 1993³² concernente la legge sul lavoro.

² Restano riservate:

- a.³³ la legislazione federale in materia di trasporti pubblici, segnatamente le prescrizioni sulla garanzia della sicurezza e le prescrizioni in materia d'igiene;
- b. le altre prescrizioni federali applicabili alle imprese di trasporti pubblici, segnatamente quelle su gli impianti elettrici a corrente debole e forte, l'uso pacifico dell'energia nucleare e la radioprotezione.

³ Le imprese devono, purchè si manifesti un bisogno, mettere a disposizione dei lavoratori, che non possono trascorrere le pause o i turni di riposo a domicilio o che sono costretti a prendere i pasti in prossimità del luogo di lavoro, dei locali di soggiorno riscaldabili e provvisti d'installazioni da cucina. I locali di soggiorno e gli appartamenti di servizio devono rispondere alle esigenze poste dall'igiene e offrire un confort adeguato.

⁴ Ove occorra, le imprese devono adeguatamente ragguagliare i lavoratori circa le prescrizioni della Confederazione su l'igiene e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. 6 dell'appendice 3 all'O dell'11 set. 1996 sul servizio civile (RS **824.01**).

²⁸ Nuovo testo giusta l'art. 106 cpv. 2 dell'O del 19 dic. 1983 sulla prevenzione degli infortuni (RS **832.30**).

²⁹ RS **832.20**

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 4228).

³¹ RS **822.11**

³² RS **822.113**

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 4228).

⁵ L'esecuzione delle prescrizioni di cui al capoverso 1 lettera a spetta all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni.³⁴

⁶ Dopo aver udito le imprese interessate ed i lavoratori o i loro rappresentanti, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni³⁵ può emanare le disposizioni esecutive di questo articolo in collaborazione con l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno e il Dipartimento federale dell'economia³⁶.

V. Protezione speciale³⁷

Art. 25 Protezione speciale dei giovani

¹ Fino ai 17 anni compiuti, i giovani non possono essere occupati tra le 23 e le 5, salvo a scopo di formazione.

² I giovani possono essere chiamati a svolgere, in modo autonomo, il servizio di licenziamento dei treni, soltanto dopo i 17 anni compiuti.

³ Nel servizio di manovra e in quello di scorta dei treni, i giovani possono essere occupati, in modo autonomo, soltanto dopo i 18 anni compiuti.

Art. 26³⁸ Protezione speciale dei lavoratori con economia domestica propria

Ai lavoratori, che tengono un'economia domestica propria con familiari dev'essere possibilmente concessa una pausa di almeno un'ora e mezzo, verso la metà della durata del lavoro. Resta salvo l'articolo 7 capoverso 4 della legge.

VI. Esecuzione della legge

Art. 27³⁹ Vigilanza

¹ Fatto salvo l'articolo 24 capoverso 5, la vigilanza e l'esecuzione della legge spettano all'Ufficio federale dei trasporti.

² L'Ufficio federale dei trasporti è autorizzato in ogni momento a verificare sul posto, presso le imprese e le aziende accessorie, la corretta osservanza delle prescrizioni della legge e dell'ordinanza.

³ Per l'esecuzione dei controlli esso può avvalersi della collaborazione dei servizi federali e cantonali competenti per l'applicazione della legislazione federale sul

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4228).

³⁵ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

³⁶ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4228).

lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio nonché di quella sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore.

Art. 28 Deroga alle prescrizioni legali

Le imprese devono informare i lavoratori circa le deroghe alle prescrizioni legali, autorizzate dalle autorità di vigilanza.

VII. Eccezioni

Art. 29⁴⁰

Art. 30 Funivie

Per i lavoratori di funicolari e teleferiche, onde tener conto di circostanze straordinarie, sono ammesse eccezioni alle prescrizioni della legge sulla durata massima del lavoro nella media di 7 giorni di lavoro consecutivi (art. 4 cpv. 3), come anche alle disposizioni della presente ordinanza sull'assegnazione dei giorni di riposo domenicali (art. 15 cpv. 1 e 5). Per tali eccezioni occorre l'assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti; esse vanno previamente approvate dall'autorità di vigilanza.

Art. 31 Imprese di navigazione

Per i lavoratori delle imprese di navigazione, onde tener conto di circostanze straordinarie, sono ammesse eccezioni alle prescrizioni della legge su la durata del lavoro (art. 4 cpv. 1 e 3), il turno di servizio (art. 6) e il turno di riposo (art. 8), come anche alle disposizioni della presente ordinanza sull'assegnazione dei giorni di riposo domenicali (art. 15 cpv. 1 e 5). Per tali eccezioni occorre l'assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti; esse vanno previamente approvate dall'autorità di vigilanza.

Art. 32 Imprese di carrozze letti

¹ Agli accompagnatori delle carrozze letti e delle carrozze cuccette non sono applicabili le prescrizioni della legge su la durata massima del lavoro (art. 4 cpv. 3) e il turno di servizio (art. 6).

² I piani di servizio degli accompagnatori devono essere adeguati alla circolazione delle carrozze e sono compilati dall'impresa, con l'assenso della maggioranza dei lavoratori interessati. La durata giornaliera media (art. 4 cpv. 1 e 2 della legge) dev'essere osservata nella media annuale.

³ Le interruzioni del servizio di 9 ore o più alla stazione terminale delle corse sono considerate turno di riposo, mentre quelle inferiori a 9 ore devono essere trattate come pause.

⁴⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 6 nov. 2002 (RU 2002 4228).

⁴ Dopo servizi che durano più di due giorni, dev'essere concesso un giorno di riposo o di compensazione.

⁵ Con l'assenso dei lavoratori interessati, può essere derogato, in casi eccezionali (malattia, infortunio, traffico turistico intenso, ecc.) alla disposizione del capoverso 4.

Art. 33 Imprese di carrozze ristorante e servizi ambulanti di ristoro nei treni

¹ Per il personale viaggiante (cuochi, camerieri e personale ausiliario), la durata giornaliera massima del lavoro può essere aumentata a 13 ore, purchè la durata giornaliera media secondo l'articolo 4 della legge sia osservata nella media annuale.⁴¹

² Per il personale viaggiante, il turno di servizio può essere aumentato fino a 17 ore, purchè non superi 12 ore nella media annuale. È applicabile l'articolo 10 capoverso 1.

VIII. Commissione della legge sulla durata del lavoro

Art. 34⁴² Commissione della legge sulla durata del lavoro

¹ La Commissione federale della legge sulla durata del lavoro è composta dal presidente, da un rappresentante della Posta Svizzera e da uno delle Ferrovie federali svizzere, da quattro rappresentanti delle altre imprese sottoposte alla legge, nonché da sei rappresentanti dei lavoratori.

² Il presidente e i 12 membri sono nominati dal Consiglio federale. Quest'ultimo nomina nel contempo un supplente per ogni membro. La durata del periodo amministrativo è fissata conformemente all'articolo 14 dell'ordinanza del 3 giugno 1996⁴³ sulle commissioni.

IX. Disposizioni finali e transitorie

Art. 35⁴⁴

Art. 36 Abrogazione di disposizioni anteriori

¹ Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate tutte le disposizioni ad essa contrarie, segnatamente le ordinanze I⁴⁵ e II⁴⁶ del 12 agosto 1921 per l'esecuzione della legge federale sulla durata del lavoro nell'esercizio delle strade ferrate

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU **1987** 738).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 4228).

⁴³ RS **172.31**

⁴⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 27 ott. 1993 (RU **1993** 2918).

⁴⁵ [CS **8** 155; RU **1951** 1075, **1956** 1351, **1957** 182]

⁴⁶ [CS **8** 175; RU **1951** 1077, **1956** 1353]

ed altre imprese di trasporto e di comunicazione, come anche l'ordinanza del 5 luglio 1923⁴⁷ concernente l'impiego di adolescenti nelle imprese di trasporto.

² Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogato, per le imprese sottoposte alla legge, l'articolo 13 dell'ordinanza II del 3 dicembre 1917⁴⁸ sull'assicurazione contro gli infortuni.

Art. 37 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 28 maggio 1972.

² e³ ...⁴⁹

⁴⁷ [CS **8** 207]

⁴⁸ [CS **8** 356; RU **1974** 273, **1975** 1456. RU **1983** 38 art. 141 lett. b]

⁴⁹ Abrogati dal n. I dell'O del 12 ago. 1981 (RU **1981** 1122).

